



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
UNICO DI PROGETTO E DI RESPONSABILI DEL
PROCEDIMENTO DI FASE

Sommario

Art. 1. Premessa e ambito di applicazione.....	2
Art. 2. Responsabile Unico del Progetto e Responsabili del Procedimento di fase	2
Art. 3. Compiti dei RUP e dei RP di programmazione, progettazione ed esecuzione.....	2
Art. 4. Compiti del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	3
Art. 5. RUP/RP con sole funzioni amministrative	3
Art. 6. Entrata in vigore.....	4

Art. 1. Premessa e ambito di applicazione

acquevenete SpA è società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di 107 Comuni nelle provincie di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona.

acquevenete SpA agisce nell'ambito del settore speciale dell'acqua quale impresa pubblica, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice") e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 141, co. 4, del Codice, ha facoltà di "(...) adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: (...) b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione".

A norma dell'art. 15, co. 2, Il periodo, del Codice, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato*".

Ai sensi del medesimo art. 15, co. 4, dunque, il presente regolamento ("*Regolamento*") disciplina le modalità di individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché dei soggetti cui affidare i compiti propri del RUP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RP) e le relative responsabilità, in coerenza con le disposizioni del Codice e di quanto stabilito nell'Allegato I.2 al Codice stesso.

Art. 2. Responsabile Unico del Progetto e Responsabili del Procedimento di fase

2.1. Modalità di individuazione

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del Codice, ove non vi sia espressa diversa nomina da parte dell'organo competente, sono nominati Responsabile Unico del Progetto i Dirigenti delle unità organizzative e/o dei servizi aziendali interessati dall'affidamento, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimi affidati.

Su proposta del RUP, con provvedimento del Direttore Generale sono individuati, in relazione allo specifico intervento ovvero per categorie di interventi, i Responsabili del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è sempre individuato nel Dirigente dell'Area Amministrativa e Legale.

In ogni caso, i RUP e gli eventuali Responsabili del Procedimento per le diverse fasi operano con il supporto degli uffici aziendali, secondo le rispettive attribuzioni.

2.2. Incompatibilità

Le funzioni di RUP e i RP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

2.3. Requisiti di professionalità

I RUP e i RP devono essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Art. 3. Compiti dei RUP e dei RP di programmazione, progettazione ed esecuzione

I compiti assegnati ai RUP e ai singoli RP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sono indicati nell'Allegato I.2 al Codice, agli artt. 6 e 8, cui si rinvia, salvi i compiti di cui all'art. 6, co. 2, lett. l) relativo all'acquisizione del CIG che viene delegato al RP per la fase di affidamento.

Art. 4. Compiti del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento svolge i seguenti specifici compiti:

- a. effettua la verifica della documentazione amministrativa; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b. svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi delle competenze tecniche del RUP e/o del RP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- c. svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse avvalendosi delle competenze tecniche del RUP e/o del RP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- d. dispone le esclusioni dalle gare;
- e. in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f. procede alla valutazione delle offerte economiche;
- g. propone all'organo competente l'adozione del provvedimento finale della procedura;
- h. provvede all'acquisizione del CIG;
- i. è responsabile – fino alla stipula del contratto – degli adempimenti prescritti all'art. 1, co. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compete comunque al RP per la fase di affidamento:

- la gestione delle richieste di chiarimento e pubblicazione delle relative risposte;
- la cura del procedimento di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice;
- la stesura degli atti contrattuali.

Il rapporto con il RUP non è di tipo gerarchico ma di cooperazione, coordinamento e supporto finalizzato alla corretta conclusione dell'attività procedimentale.

Art. 5. RUP/RP con sole funzioni amministrative

In ragione dei nuovi sistemi procedurali implementati da Anac per dare attuazione a quanto previsto dal Codice in tema di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e a fini meramente organizzativi e di efficientamento delle procedure negoziali, sono inoltre profilati sul "Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti" di Anac i soggetti che, nell'ambito dei vari uffici/settori, svolgono funzioni di supporto ai RUP e ai RP ai fini dello svolgimento di tutte le attività che richiedono di interagire per il tramite della piattaforma gare e del relativo modulo di interfacciamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l'utilizzo dello SPID, quali a titolo esemplificativo:

- acquisizione del CIG;
- pubblicazioni delle procedure in ambito europeo (tramite l'eNotices) e in ambito nazionale sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- verifiche degli Operatori Economici affidatari – e degli eventuali subappaltatori – tramite il FVOE;
- compilazione delle schede Anac relativamente a tutte le fasi dell'appalto, fino alla sua conclusione.

Si ritengono comprese nella delega tutte le attività, ancorché non espressamente previste, che siano funzionali agli adempimenti richiesti da ANAC.

Detti soggetti, preventivamente individuati con atto dei RUP o dei RP, accedono quindi ai servizi Anac per il tramite della piattaforma gare Viveracqua, mediante un proprio apposito profilo abilitato allo svolgimento delle attività e con proprio SPID.

L'imputabilità degli effetti giuridici delle attività così compiute da detti soggetti resterà in capo ai RUP e ai RP, che ne assumeranno la piena responsabilità verso l'esterno.

Art. 6. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, a far data dal 9.9.2024.